

Bando di Concorso Pubblico
Assegnazione contributi agli Inquilini Morosi Incolpevoli

(delibera di Giunta dell'Unione n.101 del 21.12.2020)

Finalità

Il presente avviso pubblico ha come finalità la concessione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli residenti nei Comuni di Castelfranco Emilia, Bomporto e Nonantola.

Art. 1 Riparto delle dotazioni disponibili

Le risorse a disposizione sono le seguenti:

- € 90.704,10 Comune di Castelfranco Emilia (€ 33.848,46 assegnate con la sopra citata D.G.R. Emilia Romagna 8 Aprile 2020, n. 317 ed € 56.855,64 da economie residue da fondi assegnati con DGR 1219/2018 e D.G.R. 1871/2018 e non sono riallocate sul Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione con la Dgr. Emilia Romagna n. 1815/2019)
- € 16.731,90 Comune di Nonantola (assegnate con D.G.R. Emilia Romagna 8 Aprile 2020, n. 317)
- € 10.307,60 Comune di Bomporto (assegnate con D.G.R. Emilia Romagna 8 Aprile 2020, n. 317)

Art. 1 – Criterio di definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende *la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.*

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale di cui al primo capoverso possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
- e) cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali ;
- g) accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- h) accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito e legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare
- i) riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione o allontanamento comprovato di un componente che contribuiva al reddito familiare

Art.2 - Requisiti d'accesso

Possono richiedere il contributo di cui al presente bando coloro che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in uno dei Comuni dell'Unione interessati
- cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E. (Unione Europea), ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possesso di regolare titolo di soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo;
- titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'appartamento oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno
- perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:
 - perdita del lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito e legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare;
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione o allontanamento comprovato di un componente che contribuiva al reddito familiare
- valore **I.S.E.** non superiore ad **euro 35.000,00** o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore **I.S.E.E.** non superiore ad euro **26.000,00**;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Modena di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida
OPPURE, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente in ragione dell'emergenza Covid-19 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.

Art. 3 – Ammontare del contributo

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità sotto riportate non può superare l'importo pari ad **euro 12.000,00**.

Con riferimento alla **finalizzazione del contributo**, gli importi annuali erogabili vengono così determinati:

- a) per sanare la morosità, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni 2 (due), con conseguente rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, il contributo massimo ammonta ad € 8.000,00 e necessità dell'accordo del proprietario che diventa destinatario del contributo, erogabile in unica soluzione;
- b) per differimento dei termini dell'esecuzione: sospensione della procedura di sfratto per il periodo di copertura del contributo erogato (contributo erogato/canone mensile), il contributo massimo ammonta ad € 6.000,00 e necessità dell'accordo del proprietario che diventa destinatario del contributo, erogabile in unica soluzione;
- c) il deposito cauzionale, al fine di stipulare un nuovo contratto di locazione, prevede un contributo corrispondente alle mensilità (n. 3 mensilità) e viene erogato in un'unica soluzione al proprietario che diventa destinatario del contributo, previa registrazione del contratto di locazione;
- d) il pagamento di mensilità, successive alla stipula di un nuovo contratto di locazione, prevede un contributo destinato al richiedente e viene erogato in due rate, previa registrazione del contratto di locazione a canone concordato; la prima al momento dell'accettazione della domanda, la seconda dopo sei mesi, verificata la regolarità del pagamento dei canoni di locazione. Per la stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato sono corrisposti i contributi di cui alle lettere c e d per l'importo massimo di € 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Art. 4 Presentazione della domanda

La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 sull'apposito modello predisposto dall'Unione del Sorbara

La domanda di contributo può essere presentata

Dal 31.12.2020 fino al 31.12.2021

con le modalità dell'invio tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

bandomorosita@unionedelsorbara.mo.it

Alla domanda dovrà essere allegata copia valido documento di riconoscimento e tutta la necessaria e idonea documentazione.

Non saranno accettate domande non compilate correttamente o non sottoscritte e/o prive della documentazione richiesta.

Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento dei fondi a disposizione di ciascun ente.

Art. 5 Istruttoria della domanda e provvedimento finale

L'Unione verifica il possesso dei requisiti e valuta la condizione di morosità incolpevole, ai fini dell'erogazione del beneficio richiesto.

Il contributo sarà erogato nei limiti della dotazione delle risorse disponibili, in **ordine cronologico** di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo e nei limiti della disponibilità di ciascun ente

Nel caso di domande presentate contestualmente o in caso di richiesta di contributo superiore alla disponibilità finanziaria, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- persona ultrasettantenne
- persona minore di 18 anni
- persona con invalidità accertata pari ad almeno il 74%
- persona in carico ai Servizi sociali o alle competenti Aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

In caso di parità delle predette condizioni preferenziali si procede come ulteriore criterio preferenziale valore ISEE più basso o incidenza del canone sul valore ISEE

L'ammissione o l'eventuale esclusione dal beneficio sarà comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine il provvedimento di ammissione o di eventuale esclusione si intende definitivo.

I contributi verranno versati direttamente al locatore/proprietario a seguito della sua dichiarazione di impegno, scritta, a sospendere lo sfratto dalla data di concessione del contributo per un numero di mesi pari a quelli coperti dallo stesso.

In caso di sfratto non ancora convalidato, l'erogazione è subordinata all'acquisizione di una dichiarazione scritta del locatore/proprietario, in cui lo stesso si impegna al ritiro dell'atto di intimazione.

Il richiedente è tenuto a comunicare qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicati nella domanda e rese ai fini dell'ottenimento del contributo.

I beneficiari del contributo in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nei casi a) e c), dovranno sottoscrivere un accordo con il proprietario dell'immobile contenente:

- rinuncia del proprietario agli atti della procedura di sfratto
- l'accettazione del proprietario dell'immobile alla stipula di un nuovo contratto o prosecuzione del contratto in essere;

I fondi saranno utilizzati fino alla concorrenza della quota parte di competenza di ciascun ente.

I contributi concessi ai sensi del presente atto deliberativo non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza (R.d.c) di cui al DL n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019;

Art. 6 Controlli

L'Unione effettua su tutte le domande pervenute, controlli formali, preventivi alla erogazione del contributo, per verificare la correttezza dell'istanza e della documentazione allegata.

L'Unione effettua inoltre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, così come previsto dall'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenute nelle domande pervenute sotto forma di autocertificazione ed ammesse al contributo. Il controllo avverrà confrontando i dati disponibili in anagrafica ed in altre banche dati ed acquisendo, se e ove necessario, la documentazione.

Art. 7 Privacy

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente bando.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”:

L'Unione del Sorbara è il titolare dei dati.

Art. 8 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, Capo II artt. 4, 5, 6 e 6 bis, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione del Sorbara.

Data 21.12.2020

F.to Il Responsabile
Area servizi alla Persona
Dott.ssa Claudia Bastai